



## COMUNE DI SANT'ORSOLA TERME (Provincia di Trento)

*IN GESTIONE ASSOCIATA CON*  
**COMUNE DI PERGINE VALSUGANA – COMUNE DI FIEROZZO – COMUNE DI FRASSILONGO – COMUNE PALU’**  
**DEL FERSINA – COMUNE DI VIGNOLA FALESINA**

### DIREZIONE GENERALE

### DETERMINAZIONE DEL VICESEGRETARIO COMUNALE

n. **149** dd. **19/12/2017**

**OGGETTO: Impegno e liquidazione trasferimento compensativo alla Società Panarotta S.r.l. – stagione 2017-2018.**

Premesso che:

– in data 20 luglio 2016 è stata stipulata tra i Comuni di Sant'Orsola Terme, Pergine Valsugana, Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Vignola Falesina la convenzione per la gestione associata delle attività e dei compiti ai sensi dell'art. 9-bis della L.P. 3/2006 e ss. mm.;

– l'art. 5 della convenzione citata prevede che *“I Comuni aderenti alla presente convenzione designano il Comune di Pergine Valsugana quale comune capofila della gestione associata. La natura dirigenziale della struttura organizzativa del Comune di Pergine si estende a tutta la gestione associata, anche con riguardo alle competenze gestionali affidate ai Dirigenti”*. I responsabili dei servizi della gestione associata sono pertanto i dirigenti incaricati alla preposizione delle strutture organizzative di primo livello. Compete al Sindaco di Pergine la nomina dei responsabili delle strutture organizzative di primo e di secondo livello e delle posizioni organizzative di alta specializzazione, d'intesa con la Conferenza dei Sindaci;

– la Conferenza dei Sindaci nella seduta di data 28.11.2016 d'intesa ha individuato, per i servizi in gestione associata con decorrenza dal 01.01.2017 i responsabili dei servizi per la gestione associata;

– considerato che il progetto organizzativo della gestione associata prevede che ci siano due figure di Vicesegretario nei Comuni associati, per cui risulta opportuno

e funzionale, al fine di una loro maggiore responsabilizzazione e nell'ottica di garantire il buon andamento e la speditezza dell'azione amministrativa, delegare determinati atti;

– visto che la materia oggetto della presente determinazione è di competenza della Direzione Generale del Comune di Pergine Valsugana;

– considerata la competenza trasversale delle figure dei Vicesegretari ad esaurimento;

– visto l'atto di delega del 24.01.2017 con il quale il Dirigente della Direzione Generale del Comune di Pergine Valsugana delega ai vice – segretari la competenza all'adozione e firme degli atti gestionali e determinazioni dei rispettivi Comuni;

visto l'art. 36 del D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L e s.m.;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25 coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 2/L, modificato dal D.P.Reg. 11 maggio 2010 n. 8/L e dal D.P.Reg. 11 luglio 2012 n. 8/L, dal DPReg. 11 luglio 2012 n. 8/L e dal DPReg. 3 novembre 2016 n. 10;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013, n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11;

Rilevato che l'art. 23 comma 1 bis della L.P. 21 aprile 1987, n. 7 prevede che “Per le linee funiviarie individuate con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, gli obblighi di servizio pubblico, e in particolare l'individuazione delle tariffe e dei periodi e orari di apertura e gli eventuali criteri di compensazione correlati a tali obblighi, sono approvati dal comune sul cui territorio è collocata la stazione di valle della linea funivaria”;

vista al riguardo la deliberazione della Giunta provinciale n. 219 del 11.02.2011 “Individuazione delle linee funiviarie per i fini previsti dall'art. 23, comma 1 bis, della legge provinciale 21 aprile 1987 (legge provinciale sugli impianti a fune), come modificato dall'art. 81 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011)”, con cui il Comune di Pergine Valsugana e il Comune di

Frassilongo sono stati individuati come Comuni nel cui territorio è insediata la stazione di valle rispettivamente per la seggiovia M81d "MALGA MONTAGNA GRANDE-CIMA EST", seggiovia M159d "RIFUGIO FURET" e seggiovia 4p. M231d "RIGOLOR-CIMA PANAROTTA";

considerato che la disposizione sopra richiamata ha quindi la finalità di consentire ai Comuni di intervenire nella gestione degli impianti funiviari di interesse locale, individuati dalla Giunta provinciale, mediante l'imposizione da parte dei medesimi di obblighi di servizio pubblico nei confronti dei concessionari degli impianti funiviari, prevedendo a fronte di questi il trasferimento di una compensazione;

preso atto che con deliberazione n. 39 del 30/11/2015 avente ad oggetto "Stazione sciistica della Panarotta - determinazioni in ordine alla partecipazione in Nuova Panarotta S.p.a. e approvazione convenzione e accordo quadro per la definizione degli obblighi di servizio pubblico" il Consiglio comunale di Sant'Orsola Terme ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di accordo quadro per la definizione degli obblighi di servizio pubblico e per il rilancio della stazione sciistica della Panarotta per le ragioni meglio individuate nella deliberazione medesima cui si rinvia;

atteso che con la medesima deliberazione il Comune di Sant'Orsola Terme ha dichiarato di intraprendere le azioni necessarie per la dismissione della partecipazione societaria in Nuova Panarotta S.p.a.;

preso atto che con deliberazione dell'Assemblea straordinaria di Nuova Panarotta S.p.a. di data 29.01.2016 è stato deliberato l'azzeramento del capitale sociale per cui automaticamente il Comune di Sant'Orsola Terme è uscito dalla compagnie societaria;

considerato altresì che i soci privati hanno ricostituito la società Panarotta S.r.l. la quale continua a gestire gli impianti sciistici in Panarotta, subentrando nei rapporti di Nuova Panarotta S.p.a.;

visto l'art. 5 della citata convenzione che dispone: "Le parti concordano l'imposizione di obblighi di servizio pubblico e le relative compensazioni, che per la stagione sciistica 2015-2016 sono definiti in allegato alla presente convenzione e che, per le stagioni successive, verranno individuati annualmente, entro il mese di agosto da parte della Conferenza dei Sindaci ed approvati dalle Giunte comunali dei comuni Capofila.

La Società si impegna ad osservare gli obblighi di servizio pubblico come individuati ai sensi del presente articolo.";

considerato che i Comuni aderenti alla convenzione in data 16 ottobre 2017 hanno approvato il nuovo disciplinare degli obblighi di servizio pubblico per la stagione sciistica 2017-2018 e definito il relativo trasferimento compensativo;

viste le deliberazioni della Giunta comunale di Pergine Valsugana n. 132 del 14.11.2017 e del Comune di Frassilongo n. 46 del 15.11.2017 di approvazione del disciplinare;

rilevato in particolare che il disciplinare dispone che a carico del Comune di Sant'Orsola Terme vi sia un trasferimento compensativo per la stagione 2017-2018 a favore della società Panarotta S.r.l., Via Silvia Domini n. 3, 38056 Levico Terme, C.F. e P. IVA 01418480222, dell'importo di Euro 1.500,00 oltre ad IVA 10%;

considerato che tale trasferimento verrà liquidato in due tranches: 80% nel 2017 e la restante quota del 20% nel 2018, in seguito alla verifica del rispetto da parte del gestore degli obblighi di servizio pubblico imposti;

Visto l'art. 36, comma 2 del D.P.Reg. 01/02/2005 n. 2/L;

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'art. 31 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 di data 14.12.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 29.12.2016 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2017 – 2019 e del Documento unico di Programmazione (DUP) 2017 – 2019;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 01 del 17.01.2017 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2017 – 2019, parte finanziaria;

## DETERMINA

- 1) Di impegnare, per le motivazioni in premessa richiamate, la spesa a carico del Comune di Sant'Orsola Terme per il trasferimento compensativo per la stagione sciistica 2017-2018 a favore della società Panarotta S.r.l., Via Silvia Domini n. 3, 38056 Levico Terme, C.F. e P. IVA 01418480222, nell'importo di Euro 1.500,00 oltre IVA 10% per complessivi Euro 1.650,00 come indicato nell'allegato prospetto dei dati finanziari;
- 2) Di liquidare l'importo di Euro 1.650,00, come previsto dall'articolo 8 della convenzione, su presentazione da parte della società Panarotta S.r.l. di regolari fatture;
- 3) Di impegnare la spesa derivante dall'assunzione del presente provvedimento come indicato nell'allegato prospetto dei dati finanziari;
- 4) Di dare atto che la presente determina è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Vicesegretario comunale.

\*\*\* \* \* \* \*\*\*

Avverso le determinazioni dirigenziali sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs 02 luglio 2010 n° 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso sub b).



**IL VICESEGRETARIO  
COMUNALE**  
*f.to - Elisabetta Gubert -*

Copia conforme all'originale  
Sant'Orsola Terme, 19 dicembre 2017

**IL VICESEGRETARIO COMUNALE**  
*Elisabetta Gubert*